

## **Condizioni Generali per lo svolgimento di attività doganali**

### **1. Premessa**

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le obbligazioni nascenti dal mandato per lo svolgimento di attività doganali, espressamente conferito dal Mandante ed accettato da Schenker Italiana S.p.A., in qualità di Mandatario.

Tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l'eventuale responsabilità di Schenker.

È sempre fatto salvo ogni e diverso accordo scritto siglato tra soggetti all'uopo autorizzati e con pieni poteri.

Le Condizioni Generali per lo svolgimento di attività doganali sono pubblicate in formato digitale su:

[www.dbschenker.com/it-it](http://www.dbschenker.com/it-it)

### **2. Definizioni**

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato così specificato:

- a) Mandatario/Schenker: il soggetto che riceve, ai sensi dell'art. 1703 del codice civile, il mandato a svolgere una o più attività doganali;
- b) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato a svolgere una o più attività doganali;
- c) Attività doganali: tutte quelle prestazioni funzionali e accessorie nonché tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del mandato, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la redazione di dichiarazioni di entrata e uscita delle merci (anche semplificate), di custodia temporanea, di vincolo a un regime speciale (transito, perfezionamento, ammissione temporanea) e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, doganale e accise ove richiesto od opportuno, conferendo il Mandante allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.

### **3. Assunzione/accettazione degli incarichi**

Schenker, per effetto del mandato ricevuto, si impegna ad agire secondo i principi di buona fede (ai sensi dell'art. 1375 del codice civile), osservando i criteri di correttezza e diligenza professionale necessari al corretto adempimento dell'incarico.

Nello svolgimento del mandato, Schenker non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Cliente, che non siano state confermate per iscritto anche attraverso idonea modulistica fornita da Schenker al Mandante, da quest'ultimo debitamente compilata e sottoscritta.

In ogni caso il mandato deve essere conferito in forma scritta: eventuali istruzioni non scritte si daranno per non conferite e comunque come mai approvate da Schenker.

In caso di voce doganale fornita in modo inesatto, Schenker o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il Mandante manleverà e terrà indenne il Mandatario, i suoi incaricati e preposti, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., Schenker ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato.

Schenker è inoltre autorizzata ad effettuare pagamenti e riceverne in nome proprio e per conto del Mandante, rilasciandone quietanza.

### **4. Dichiarazioni e garanzie del Mandante**

Il Mandante dovrà collaborare adeguatamente con Schenker, fornendole tempestivamente tutti i dati e la documentazione occorrente ai fini dell'espletamento del mandato.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto del mandato, il Mandante autorizza espressamente il Legale Rappresentante di Schenker di individuare, tra i propri collaboratori, le persone incaricate di effettuare per conto del Mandante tutte le operazioni di cui al mandato nei confronti di enti terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo, autorità doganali, sanitarie, marittime ed altre autorità pubbliche), conferendo a dette persone le opportune deleghe;

Il Mandante provvederà altresì a consegnare a Schenker le procure necessarie all'esecuzione del mandato.

Schenker non sarà responsabile qualora l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal mandato sia dovuto ad atti od omissioni del Mandante, incluso, ma non limitato, il caso in cui l'inadempimento sia imputabile all'omessa o tardiva o non corretta trasmissione e/o comunicazione, da parte del Mandante, della documentazione, dei dati e delle specifiche, necessari all'espletamento delle operazioni doganali o imputabile alla non correttezza o non veridicità degli stessi.

Il Mandante si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Schenker da ogni pretesa a qualsivoglia titolo avanzata da terzi, ivi compresi gli Enti Pubblici competenti, qualora l'inadempimento o non corretto adempimento da parte di Schenker agli obblighi discendenti alla stessa dal mandato sia dovuto ad atti, omissioni o comportamenti in genere, imputabili al Mandante.

Le merci e gli imballaggi oggetto delle operazioni doganali per le quali è stato conferito mandato a Schenker dovranno essere in regola per quanto riguarda le etichettature senza presentare marchi, segni o altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi della legge italiana, comunitaria ed internazionale.

Nell'ipotesi in cui venga conferito mandato per lo svolgimento di operazione di temporanea importazione, il Cliente sarà tenuto, nel caso di ritardo nella riesportazione dei prodotti in temporanea, a rifondere tutte le spese e a risarcire tutti i danni che dovesse subire Schenker in conseguenza del proprio inadempimento.

## **5. Termini di pagamento**

I termini di pagamento delle prestazioni eseguite da Schenker sono i seguenti:

- a vista per i diritti doganali;
- non oltre 30 gg data fattura fine mese per tutte le altre competenze, anche in applicazione del disposto del comma 12 dell'art. 83-bis della legge 133/2008.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali.

Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata.

Schenker ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Mandante e nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi le note di credito emesse a loro favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Mandante a titolo di corrispettivo per i servizi effettuati. Il Mandante autorizza pertanto Schenker, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.

## **6. Anticipi e crediti**

Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, Schenker provveda ad anticipare a qualunque titolo diritti e/o spese e/o altre somme, il Mandante è tenuto al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, ed al riconoscimento degli interessi per eventuali ritardi e delle eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il Mandante terrà indenne integralmente Schenker da richieste di pagamento per dazi, imposte, multe o altre somme a qualunque titolo richieste a Schenker medesima. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a Schenker siano posti a carico di terzi, il Mandante è - e resta tenuto - all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione Schenker non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutele.

Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, nessuna somma dovuta a Schenker potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mandante, o dai suoi aventi causa, a qualunque titolo.

## **7. Responsabilità**

Qualora venga accertata la responsabilità del Mandatario per inadempimento del mandato ricevuto, il risarcimento riconosciuto al Mandante sarà limitato al danno diretto di natura patrimoniale sostenuto e documentato da quest'ultimo. In ogni caso, tale risarcimento non potrà essere superiore all'importo del compenso stabilito a favore di Schenker per l'attività doganale prestata nel caso di specie.

Fermo restando quanto sopra, in caso di dolo o la colpa grave del Mandatario, la responsabilità dello stesso sarà limitata esclusivamente al danno diretto di natura patrimoniale subito dal Mandante.

È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto da Schenker per penali e danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del mandato).

Qualunque sinistro dovrà essere notificato per iscritto dal Mandante mediante invio, a pena di decadenza del diritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si è verificato l'evento stesso, di una lettera raccomandata AR (anche a mezzo PEC, all'indirizzo: [schenkeritaliana@legalmail.it](mailto:schenkeritaliana@legalmail.it)), anticipata via mail, contenente la descrizione dei fatti posti a fondamento dell'evento, essendo inteso che farà fede, comunque, la data riportata sull'avviso di ricevimento della Raccomandata.

## **8. Rinuncia al mandato.**

In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 c.c., Schenker avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla detta società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

## 9. Utilizzo di sub-fornitori

Il Mandante autorizza espressamente Schenker ad affidare, in tutto o in parte, a terzi il compimento dei servizi / operazioni doganali di cui al mandato, avendo cura di scegliere soggetti muniti di tutti i requisiti organizzativi e professionali tali da garantire il corretto adempimento del mandato. Schenker rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti del Mandante per l'adempimento delle proprie obbligazioni per la cui esecuzione si avvalga di terzi.

## 10. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità

Schenker non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Mittente, Mandante e/o destinatario. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell'Unione Europea o delle legislazioni nazionali. Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle presenti Condizioni Generali siano o divengano, anche solo parzialmente, incompatibili con le normative previste alla lettera f), Schenker ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Cliente.

## 11. Trattamento dei dati – Privacy – Riservatezza

Schenker si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L'Informativa Clienti, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è disponibile all'indirizzo web: <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/privacy> e si intende trasmessa al Mandante unitamente alle presenti Condizioni Generali.

Schenker ed il Mandante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso e/o per ragione del rapporto contrattuale.

## 12. Codice Etico e Modello 231

Il Mandante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Mandante dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati nei confronti di Schenker per l'intera durata del contratto.

Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, a Schenker è riservato il diritto:

- a) di sospendere l'esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la inosservanza, e/o
- b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

L'esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà a danno del Mandante, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti da tale inosservanza. Resta inoltre a carico del Mandante la responsabilità per qualsiasi conseguente evento pregiudizievole o danno, nonché l'obbligazione di manlevare Schenker per qualsivoglia connessa azione di terzi.

Schenker ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione e Gestione, disponibili al seguente indirizzo web: <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/compliance/odice-etico-e-modello>.

## 13. Trade Compliance

Le parti sono consapevoli che le operazioni di esportazione, importazione e riesportazione di merci e/o la fornitura dei relativi servizi potrebbero essere soggette a restrizioni in base alle norme in materia di controllo del commercio internazionale inclusi (ma non limitati a) i regolamenti dell'Unione Europea o degli U.S.A. in materia di esportazione delle merci (d'ora in avanti "Regolamenti Commerciali").

Ciascuna delle parti garantisce e dichiara che, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del contratto, si conformerà a tutti i Regolamenti Commerciali ad esso applicabili, così come ad ogni futura modifica.

È responsabilità del Mandante determinare se le sue transazioni siano soggette ai suddetti Regolamenti Commerciali.

Il Mandante non incaricherà Schenker per lo svolgimento di servizi vietati o proibiti dalla legge che coinvolgano Paesi o persone soggette a restrizioni in base ai Regolamenti Commerciali laddove le sopracitate transazioni associate ai servizi siano soggette ai Regolamenti Commerciali.

Se necessario, il Mandante otterrà tutte le licenze, i permessi, e le autorizzazioni / esenzioni richieste per essere conforme con le norme contenute nei Regolamenti Commerciali fornendo a Schenker la medesima documentazione.

Nel caso in cui i servizi violino i Regolamenti Commerciali, Schenker ha il diritto di sospendere il servizio senza incorrere in alcuna responsabilità. Il Mandante è consapevole che Schenker non è obbligata e non fornirà i propri servizi aventi ad oggetto merci utilizzabili per la repressione interna o beni militari.

#### **14. Foro Competente**

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.